

SENATO DELLA REPUBBLICA

REGOLAMENTO

PER GLI ASSEGNI VITALIZI
DEGLI ONOREVOLI SENATORI
E LORO FAMILIARI

APRILE 1984

REGOLAMENTO

PER GLI ASSEGNI VITALIZI
DEGLI ONOREVOLI SENATORI
E LORO FAMILIARI

*Approvato dal Consiglio di Presidenza
con delibera del 10 febbraio 1994;
modificato con delibera del 7 aprile 1994*

Art. 1.

Contributi

I senatori sono assoggettati al versamento dei contributi di cui al presente Regolamento dal giorno di inizio della corrispondenza dell'indennità parlamentare, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 8.

I contributi, la cui misura è stabilita dal Consiglio di Presidenza, sono trattenuti d'ufficio sulle indennità parlamentari.

Art. 2.

Requisiti per conseguire l'assegno vitalizio

L'assegno vitalizio spetta ai senatori cessati dal mandato che abbiano compiuto sessant'anni di età e abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel Parlamento della Repubblica (Assemblea Costituente, Camera dei deputati, Senato della Repubblica).

Per ogni anno di mandato parlamentare o di contribuzione oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite alla età di cinquant'anni.

I senatori cessati dal mandato, che abbiano corrisposto i relativi contributi per un periodo non inferiore ai venti anni, hanno diritto all'assegno vitalizio.

Art. 3.

Assegno straordinario

Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Collegio dei senatori Questori, può disporre, in via eccezionale, considerate anche le condizioni economiche del richiedente, la corresponsione di un assegno annuo a favore dei senatori cessati dal mandato e non ancora ammessi al godimento dell'assegno vitalizio, per i quali risulti provata la permanente inabilità a proficuo lavoro, secondo la procedura stabilita nel successivo articolo 5.

L'importo dell'assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con l'assegno vitalizio e non può eccedere l'ammontare di quello minimo.

Art. 4.

Valutazione della frazione di anno

La frazione di anno si computa come anno intero, purchè sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Accertamento dell'inabilità

L'accertamento della permanente inabilità a proficuo lavoro è compiuto da un Collegio medico composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati all'inizio della legislatura dal Presidente del Senato della Repubblica.

L'interessato può chiedere che un suo medico di fiducia sia ascoltato dal Collegio.

Il Collegio medico redige una relazione su ciascun caso sottoposto al suo esame e la trasmette al Collegio dei senatori Questori, il quale riferisce al Consiglio di Presidenza per la deliberazione di cui al precedente articolo 3.

Avverso la contraria deliberazione l'interessato può proporre, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, opposizione al Consiglio di Presidenza, il quale, prima di decidere in via definitiva, può deliberare nuovi accertamenti.

Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o

infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

Art. 6.

Versamento contributi in caso di anticipata chiusura di una legislatura

In caso di anticipata chiusura di una legislatura, i senatori che ne facevano parte sono ammessi, su loro richiesta, a versare i contributi volontari per il completamento del quinquennio della legislatura, chiusa anticipatamente, conseguendo il diritto alla valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio, dell'intero periodo di contribuzione volontaria, dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda di riscatto.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del successivo articolo 7.

La misura dei contributi resta fissata a quella in vigore alla data della chiusura anticipata della legislatura.

Art. 7.

Versamento contributi nel caso di svolgimento parziale di una o più legislature

Il senatore che abbia esercitato il mandato parlamentare per un periodo inferiore alla durata effettiva della legislatura ha facoltà di versare i contributi necessari per il completamento del quinquennio di ciascuna legislatura svolta parzialmente.

Tale facoltà può essere esercitata soltanto dai senatori cessati dal mandato a partire dal momento in cui, avvalendosi del riscatto, avrebbero conseguito il diritto a percepire l'assegno vitalizio; in riferimento al predetto termine, è calcolato l'importo dei relativi contributi.

Gli aventi diritto alla riversibilità hanno facoltà di esercitare il riscatto con effetto immediato attraverso il versamento dei contributi vigenti alla data del riscatto nella misura del 60 per cento per il coniuge superstite e per gli orfani e del 50 per cento per gli altri aventi diritto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di cessazione dal mandato per dimissioni volontarie, per incompatibilità o per annullamento dell'elezione.

I contributi possono essere riscossi mediante trattenuta sull'assegno vitalizio in

tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali i contributi stessi sono dovuti.

Art. 8.

Versamento contributi nei casi di opzione per il trattamento stipendiale in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza

I senatori che, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento stipendiale in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui al precedente articolo 1 per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

A domanda, il versamento dei contributi nella misura di cui al precedente comma può essere differito fino alla data di effettiva maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del precedente articolo 7.

Art. 9.

Versamento contributi nel caso di sostituzione per annullamento di elezione

Il senatore che sostituisce altro senatore la cui elezione sia stata annullata ha diritto

8

a versare i contributi dalla data in cui, nella legislatura, il senatore al quale è subentrato versava i contributi oppure dalla data in cui si è verificata la causa di nullità, se posteriore alla data di inizio dei suddetti versamenti.

Art. 10.

Corresponsione dell'assegno vitalizio in caso di decesso

In caso di decesso del senatore che ne è titolare, l'assegno vitalizio relativo al mese nel quale si è verificato il decesso è corrisposto per intero agli aventi diritto.

Art. 11.

Restituzione dei contributi ai non aventi diritto all'assegno vitalizio minimo

Il senatore che cessi dal mandato prima di aver conseguito il diritto all'assegno vitalizio e che non intenda o non possa proseguire nel versamento dei contributi necessari al fine di completare il periodo minimo ha facoltà di richiedere la restituzione dei contributi corrisposti in corso di mandato.

9

La richiesta di cui al comma precedente è irrevocabile ed esclude la valutazione del periodo a cui si riferisce ai fini dell'assegno vitalizio.

Art. 12.

Sospensione e riliquidazione dell'assegno in caso di rielezione

Qualora il senatore già cessato dal mandato rientri a far parte del Parlamento, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente goda resta sospeso per tutta la durata del mandato.

Alla cessazione del nuovo mandato, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Art. 13.

Decorrenza dell'assegno vitalizio

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il senatore cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto, in relazione agli anni di mandato.

10

Nel caso in cui il senatore, al momento della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'assegno vitalizio è corrisposto: a partire dal primo giorno del mese successivo, nel caso che il mandato abbia avuto termine nella seconda quindicina; a partire dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso che il mandato abbia avuto termine nella prima quindicina.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, al senatore rientrato a far parte del Parlamento il rateo dell'assegno vitalizio spetta dal primo giorno del mese in cui avviene la proclamazione fino al giorno precedente a quello da cui inizia la corresponsione dell'indennità parlamentare.

Nel caso di cessazione dal mandato per fine di legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno vitalizio con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Art. 14.

Ripartizione degli oneri tra le due Camere

Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono pagati dal ramo del Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta.

11

Nel caso che il mandato sia stato esercitato in entrambi i rami del Parlamento, ciascuno di essi assume a proprio carico la spesa dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, per la quota parte afferente il mandato esercitato presso di esso. Ove vi siano frazioni di anno, la maggiore di esse viene arrotondata ad un anno intero.

Alla fine di ogni anno finanziario i due rami del Parlamento procedono al conguaglio dei pagamenti reciprocamente effettuati per conto dell'altra Camera agli aventi diritto agli assegni diretti e di reversibilità.

Art. 15.

Quota aggiuntiva per assegno vitalizio di reversibilità

L'applicazione delle disposizioni concernenti l'assegno vitalizio di reversibilità è condizionata al versamento da parte del senatore di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo di cui al precedente articolo 1 per tutta la durata del mandato parlamentare e nelle ipotesi di cui ai precedenti articoli 4, 6, 7, 8 e 9.

Il senatore che non intenda avvalersi di tale beneficio, deve darne comunicazione scritta al Servizio per le competenze dei parlamentari all'atto degli adempimenti con-

nessi all'insediamento, ovvero successivamente in caso di revoca. In quest'ultimo caso è riconosciuta la facoltà di richiedere la restituzione della predetta quota aggiuntiva.

Art. 16.

Aventi diritto all'assegno di reversibilità

In caso di decesso di un senatore, o di un ex senatore in attesa di assegno vitalizio, ai quali possa riferirsi un periodo di mandato o di contribuzione non inferiore a 5 anni tenuto conto anche del periodo eventualmente conseguibile ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9, ovvero di un ex senatore titolare di assegno vitalizio, l'assegno di reversibilità, secondo le aliquote di cui al successivo articolo 21, spetta:

a) al coniuge, finchè resta nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale a lui addebitabile, passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) agli orfani minorenni: ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli adottivi e i minori in stato di

affidamento preadottivo nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età;

c) agli orfani maggiorenni, purchè inabili a proficuo lavoro o in età superiore ai sessant'anni, i quali risultino nullatenenti e conviventi a carico del senatore deceduto.

In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere precedenti:

d) al padre o, in mancanza, alla madre, i quali abbiano un'età superiore ai sessant'anni o siano inabili a proficuo lavoro nonchè nullatenenti e risultino a carico del deceduto. Ai genitori legittimi sono equiparati, nell'ordine, gli adottivi e i naturali. Si applica l'articolo 12-ter della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) non essendovi altri aventi diritto, ai fratelli e alle sorelle, purchè minori o in età superiore ai sessant'anni ovvero inabili a proficuo lavoro i quali risultino nullatenenti e conviventi a carico del senatore deceduto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui

14

al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Condizioni per la riversibilità

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del senatore. Nel caso in cui vengano a cessare, l'assegno vitalizio viene revocato.

A tal fine, può essere richiesto ai beneficiari di assegni di riversibilità di presentare, ogni due anni, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di orfani maggiorenni inabili, può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi ad ulteriore visita del Collegio medico di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 18.

Documentazione per la riversibilità al coniuge

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del senatore o dell'ex

15

senatore invierà, entro sei mesi dalla morte del dante causa, domanda in carta libera, diretta alla Presidenza del Senato, corredata dei seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del coniuge;
- 2) certificato di matrimonio;
- 3) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che fra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite;
- 4) stato di famiglia.

Art. 19.

Documentazione per la riversibilità agli orfani

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore degli orfani, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda da inviarsi in carta libera alla Presidenza del Senato, nei termini di cui all'articolo precedente, deve essere sottoscritta dagli orfani stessi, se maggiorenni, o da chi ne abbia la tutela, se minorenni.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del senatore ovvero di entrambi i coniugi;

- 2) certificato di nascita degli orfani;
- 3) stato di famiglia;
- 4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
- 5) atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti, per gli orfani maggiorenni, la convivenza a carico del senatore defunto.

L'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro è effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 5 del presente Regolamento. Le stesse disposizioni sono applicabili agli altri aventi diritto di cui al precedente articolo 16. In casi eccezionali, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Senatori Questori, può deliberare sulla base della sola documentazione acquisita dagli uffici in sede istruttoria.

Art. 20.

Misura dell'assegno vitalizio diretto

La misura dell'assegno vitalizio diretto è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Qualunque modificazione dell'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di riversibilità sarà automaticamente estesa a tutti gli aventi diritto.

Art. 21.

Aliquote reversibilità

L'assegno di reversibilità al coniuge, agli orfani o agli altri aventi causa ai sensi dell'articolo 16 è stabilito in base ad una aliquota dell'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato all'iscritto, nella misura seguente:

- a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno, esso è corrisposto nella misura del 60 per cento;
- b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno, è corrisposto, a partire dal 60 per cento, un aumento progressivo nella misura dell'8 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza massima del 100 per cento;
- c) all'orfano superstite avente diritto all'assegno, esso è corrisposto nella misura del 60 per cento. Quando gli orfani siano più di uno, l'assegno è aumentato dell'8 per cento per ogni unità successiva fino alla misura massima del 100 per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali;
- d) agli altri familiari l'assegno vitalizio è corrisposto nella misura del 50 per cento.

Si applica l'articolo 88, comma 2 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.

18

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 22.

Sospensione dell'assegno di reversibilità in caso di elezione al Parlamento

Qualora un titolare di assegno vitalizio di reversibilità entri a far parte del Parlamento, il pagamento dell'assegno stesso resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.

Nel caso che vi sia concorso di più titolari di assegno vitalizio di reversibilità derivante dallo stesso dante causa, la sospensione è operata nei confronti del solo titolare divenuto parlamentare, fatta eccezione per gli orfani conviventi con il coniuge superstiti che entri a far parte del Parlamento, ancorchè questi non sia titolare di assegno vitalizio di reversibilità.

Art. 23.

Prescrizione dei ratei non riscossi

I ratei di assegni, sia diretti sia di reversibilità, non riscossi, si prescrivono

19

dopo cinque anni dalla data di emissione dei rispettivi mandati, salvo casi di forza maggiore sui quali delibera inappellabilmente il Collegio dei senatori Questori.

Art. 24.

Applicazione agli assegni vitalizi di norme vigenti per i dipendenti statali

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

Contributo per spese di malattia e funerarie

Alla morte del senatore in carica o cessato dal mandato è versata una somma di lire 10.000.000 a titolo di contributo per spese di malattia e funerarie al parente od affine del senatore o alla persona che dimostri di aver sostenuto le spese stesse; in

20

assenza di tale dimostrazione il contributo spetta al coniuge superstite o, in mancanza agli eredi legittimi.

Art. 26.

Accertamento del diritto all'assegno vitalizio e della facoltà di versare contributi (1)

L'accertamento del diritto all'assegno vitalizio diretto o di reversibilità, nonché dei presupposti per il versamento dei contributi nei casi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, avviene mediante decreto del Presidente del Senato emanato su proposta di un senatore Questore.

L'erogazione effettiva delle somme dovute, esaurita la procedura di cui ai successivi articoli 28 e 29 da parte dei competenti Uffici, non ha carattere discrezionale.

Art. 27.

Convenzioni

Il Collegio dei senatori Questori ha facoltà di stipulare convenzioni con Società di assicurazioni per coprire i rischi di

(1) L'articolo è stato approvato con delibera del Consiglio di Presidenza del 7 aprile 1994.

21

morte, infortunio e cessazione dal mandato dei senatori in carica ovvero per integrare l'assistenza sanitaria erogata dal servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso con oneri a carico degli aventi diritto.

Il Collegio dei senatori Questori ha facoltà di stipulare altresì convenzioni per ampliare o migliorare servizi o prestazioni destinati ai senatori in carica o cessati dal mandato secondo le norme del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Art. 28.

Amministrazione della previdenza e assistenza

L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la previdenza e l'assistenza dei senatori in carica e cessati dal mandato e dei loro familiari o aventi causa sono attribuite all'Amministrazione del Senato della Repubblica che vi provvede secondo le norme del presente Regolamento e di quello di amministrazione e contabilità.

Al Collegio dei senatori Questori viene trasmesso, dal Servizio competente, il rendiconto semestrale relativo alla liquidazione degli assegni vitalizi.

22

Art. 29.

Ritenute d'imposta

Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono liquidati dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, che provvede ad effettuare le ritenute d'imposta previste dalla normativa vigente.

Art. 30.

Rapporti con la Camera dei deputati

I rapporti con la Camera dei deputati, anche ai fini di garantire omogeneità di trattamento per quegli eletti il cui mandato è stato esercitato in entrambi i rami del Parlamento, sono affidati al Collegio dei senatori Questori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I - *Entrata in vigore.*

Le presenti disposizioni entrano in vigore con effetto dal 1° marzo 1994.

II - *Norme transitorie in materia di esercizio della facoltà di riscatto.*

Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto ad essi concessa dall'articolo 7 del

23

presente Regolamento, i senatori cessati dal mandato anteriormente alla sua entrata in vigore e i loro aventi causa, i quali abbiano diritto ad un assegno vitalizio riferito a più legislature, devono presentare apposita domanda al Servizio per le competenze dei parlamentari.

L'importo mensile dei contributi da versare verrà determinato nella misura vigente alla data della domanda di riscatto.

Il conseguente incremento della misura dell'assegno vitalizio avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, non si applicano nei casi di dimissioni volontarie verificatisi nel corso della XI legislatura.

Nei casi di cessazione dal mandato per incompatibilità o dimissioni volontarie anteriori alla data di prima convocazione del Senato nella XII legislatura continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni precedentemente in vigore.

III - *Senatori che hanno fatto parte della XI o delle precedenti legislature.*

Ai senatori che siano stati in carica nella XI legislatura o nelle precedenti, nonché agli ex consultori nazionali ed equiparati, e ai loro aventi diritto continuano ad applicarsi le

disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 14 bis, 14 ter, 15 e 17 del Regolamento di previdenza e assistenza agli onorevoli senatori e loro familiari nel testo previgente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Ai senatori cessati dal mandato alla data del 14 aprile 1994 i quali percepiscano l'assegno vitalizio anticipato per inabilità continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento di previdenza ed assistenza agli onorevoli senatori e loro familiari nel testo precedentemente vigente.

IV - *Norma transitoria in materia di restituzione dei contributi e versamento della quota aggiuntiva.*

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 15 del presente Regolamento si applicano con esclusivo riferimento ai periodi di mandato parlamentare svolti successivamente al giorno di prima convocazione del Senato nella XII legislatura.

V - *Norme transitorie in materia di reversibilità.*

Alle orfane nubi le quali percepiscano un assegno vitalizio di reversibilità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO